



Decreto Dirigenziale n. 249 del 22/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 SS.MM.II. ARTT. 208 E 269 COMMA 2.AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'IMPIANTO DI SELEZIONE DELLE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, UBICATO NEL COMUNE DI MONTELLA (AV) - ZONA PIP - C:DA BARUSO. DITTA IRPINIAMBIENTE S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs 152/06, art. 208, disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- CHE la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2007 detta "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- CHE le procedure per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio, smaltimento, recupero di rifiuti sono riportate nell'allegato "1" della D.G.R.C. n. 778 dell'11/05/07 e D.G.R.C. n. 1411 del 27/07/07;
- CHE con Ordinanza del Commissario di Governo n. 121 del 14/4/2000 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di separazione e selezione delle frazioni secche ubicato nel Comune di Montella alla Contrada Baruso Area PIP di proprietà del Consorzio di Bacino AV2 (istituito con Legge Regionale n.10/93);
- CHE con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22209 del 18/11/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione al Consorzio AV2 che si sarebbe avvalso della Società AV2 Ecosistema S.p.a. per l'esercizio dell'impianto di che trattasi;
- CHE l'autorizzazione rilasciata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22209 del 18/11/2008 è stata emessa in regime derogatorio nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente in via ordinaria;
- CHE con nota del 25/6/2010, acquisita agli atti del Settore in data 6/7/2010 prot.n. 576222, il legale rappresentante della Società AV2 Ecosistema S.p.a., ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto di separazione e selezione delle frazioni secche ubicato nel Comune di Montella alla Contrada Baruso Area PIP, allegando Copia dell'O.P.C.M. n. 22209 e Copia dell'atto di affidamento dell'area del Consorzio smaltimento AV2 alla propria Società AV2 Ecosistema S.p.a. nonché Piano per la gestione dell'impianto;
- CHE la Commissione Tecnico Istruttoria nella seduta del 14/7/2010, ha rilevato che in via preliminare era necessario acquisire copia dell'Ordinanza Commissariale n. 121 del 14/4/2000 con la quale era stato approvato il progetto esecutivo, non allegata all'istanza;
- CHE il Settore Ecologia di Avellino con propria nota prot. n. 605268 del 15/7/2010 ha richiesto la documentazione integrativa;
- CHE la ditta AV2 Ecosistema S.p.a ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti del Settore Ecologia di Avellino al prot. n. 663169 del 4/9/2010;
- CHE la Commissione Tecnico Istruttoria, nella seduta del 16/09/2010, ha rilevato che gli atti trasmessi non erano conformi a quanto prescritto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.C. n. 1411/07; la stessa Commissione rilevava che il gestore era tenuto a presentare domanda, corredata di relativo progetto, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- CHE con concessione, in comodato d'uso gratuito del 3/10/2011, registrato in Ariano Irpino in data 21/10/2011 al n. 457 e avente ad oggetto l'Impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti della frazione secca, sito in località Baruso – Area PIP Montella (AV), è stato definito, tra il Consorzio smaltimento rifiuti AV2 e la Società Irpiniambiente S.p.a. il passaggio delle competenze da Consorzio smaltimento all'Ente Provincia di Avellino e, per esso, alla costituenda Società provinciale "Irpiniambiente S.p.a."
- CHE il Gen. Francesco Russo in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della Società Irpiniambiente S.p.a. con sede dell'impianto in Montella (AV) Area PIP - Località Baruso, individuata in casto al foglio n. 37 - particella 1021,1029 e 59, ha chiesto, con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia di Avellino al prot. n. 223098 del 22/03/2011, il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'impianto di che trattasi;
- CHE la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 5/05/2011 ha richiesto integrazioni agli atti presentati ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- CHE il Settore Ecologia di Avellino con propria nota prot. n. 387788 del 17/05/2011 ha richiesto la documentazione integrativa;

- CHE la ditta Irpiniambiente S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa, che è stata acquisita dal Settore Ecologia di Avellino al prot. n. 581395 del 25/07/2011; ulteriore documentazione integrativa è stata acquisita agli atti del Settore in data 22/08/2011;
- CHE con nota ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino del 15/09/2011 prot. n. 8976 acquisita agli atti del Settore in pari data al prot. n. 697027 si esprimeva parere favorevole in merito al rilascio dell' autorizzazione ai fini delle emissioni in atmosfera per l'impianto de quo;
- CHE la ditta Irpiniambiente S.p.a ha trasmesso gli atti progettuali definitivi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R.C. 1411/07 acquisiti in data 6/10/2011 prot. n. 754946;
- CHE la Commissione Tecnico Istruttoria convocata con nota n. 747525 del 4/10/2011 ha ritenuto conformi gli atti prodotti rispetto a quanto disposto dalla D.G.R.C. 1411/07 ritenendo, altresì, opportuno acquisire il parere del Servizio V.I.A. del competente Settore Tutela Ambiente di Napoli;
- CHE con nota prot. n. 762674 del 10/10/2011 dello STAP Ecologia di Avellino è stato richiesto alla Provincia di Avellino - Servizio Ambiente – di accertare, con apposito sopralluogo, la compatibilità dell'impianto, nonchè la sussistenza delle dotazioni minime per l'esercizio delle attività previste;
- CHE Il Settore Tutela Ambiente – Servizio V.I.A. di Napoli con nota del 2/11/2011 prot. n. 826599 ha ritenuto che la valutazione di compatibilità ambientale sia necessaria solo in presenza di un progetto di modifica dell'impianto esistente, atteso che per l'impianto de quo il Commissario Delegato con Ordinanze n. 121 del 14/04/2000 e n. 22209 del 18/11/2008 ha direttamente autorizzato la realizzazione e successivamente l'esercizio dell'impianto nell'ambito dei poteri derogatori al tempo conferitigli;
- CHE in data 03/11/2011 la “*Conferenza dei Servizi*” regolarmente convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha espresso all'unanimità “*parere favorevole*” all'approvazione dell'esercizio dell' impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti della frazione secca, sito in località Baruso – Area PIP Montella;
- CHE la stessa Conferenza dei Servizi ha rilevato che il progetto prevede, tra le tipologie di rifiuti in ingresso, anche il codice CER 20.01.02 (vetro) – codice originariamente non autorizzato con Ordinanza OPCM 22209 del 18/11/2008 e che allo stato tale codice CER può essere autorizzato tra quelli in ingresso, in quanto non determina alcun maggiore impatto negativo sull'ambiente,
- CHE l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia di Avellino al prot. 831084 del 4/11/2011, ha rappresentato che per il tipo di attività prevista, l'impianto non è soggetto ad alcun parere di competenza;
- CHE l'ARPAC, con nota del 4/11/2011 prot. n. 10844 acquisita dal Settore in data 7/11/2011 prot.n. 836570, ha richiesto integrazioni alla ditta al fine dell'emissione del parere di competenza, in quanto assente in Conferenza;
- CHE la Provincia di Avellino, con propria nota n. 77045 del 28/11/2011 acquisita agli atti del Settore in data 1/12/2011 prot. n. 915849 ha effettuato il sopralluogo richiesto e certificato la compatibilità dell'impianto per l'esercizio delle attività previste;
- CHE la ditta Irpiniambiente S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita dal Settore Ecologia di Avellino al prot. n. 911365 del 30/11/2011, ivi comprese la dichiarazione a firma del Gen. Francesco Russo che nulla è cambiato nell'impianto de quo rispetto a quanto già autorizzato;
- CHE l'ARPAC con propria nota del 1/12/2011 prot. n. 11777 acquisita agli atti del Settore in data 2/12/2011 prot. n. 918740 ha espresso parere favorevole per l'esercizio dell'impianto;

PRESO ATTO che

- Il progetto esaminato si compone dei seguenti documenti:
 - relazione tecnica a firma Dott. Ing. Michele Mirelli;
 - corografia scala 1:25.000 e planimetria 1:5.000 con la localizzazione dell'area;
 - planimetria dell'insediamento in scala 1:500 e della viabilità interna;
 - planimetria dei corpi di fabbrica in scala 1:200;
 - sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:200;
 - planimetria reti impiantistiche in scala 1:500;

- planimetria di stato di fatto e di progetto;
- elaborato grafico di idonea recinzione e di barriera di protezione ambientale lungo il perimetro;
- progetto di ripristino ambientale;
- perizia geologica;
- relazione impatto acustico;
- relazione sulla valutazione dei rischi (D.Lgs. 626/94 ess.mm.ii.);
- dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico da parte dell'Ing. Annarosa Barbati;
- quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera.

CONSIDERATO che:

- la ditta Irpiniambiente S.p.a. è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, di Avellino – Ufficio Registro delle Imprese – C.F. e numero di iscrizione: 02626510644 a far data 30/12/2009, con sede in Avellino - Piazza Libertà - iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 171502;
- la ditta Irpiniambiente S.p.a. con nota acquisita da questo Settore in data 13/12/2011 prot. n. 945266 ha prodotto polizza fidejussoria n. N265/00A0290478 della Groupama Assicurazioni con importo garantito di € 22.500,00 fino al 07/12/2022;
- la Società Irpiniambiente S.p.A. ha provveduto ad effettuare il versamento di € 520,00 e di € 154,95 rispettivamente per spese istruttorie e per spese concernenti il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

RITENUTO che:

in conformità alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi sussistano le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi della ditta Irpiniambiente S.p.a. ubicato in località Baruso – Area PIP del Comune di Montella;

VISTO

l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 121 del 14/4/2000 con la quale approvava il progetto esecutivo;
l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22209 del 18/11/2008 che ne autorizzava l'esercizio;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
la D.G.R.C. n. 4102 del 5 agosto 1992;
la Legge n. 61 del 21 gennaio 1994;
la D.G.R.C. n. 2473 del 15 aprile 1997;
la Legge n. 128 del 24 aprile 1998;
la Legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998;
la D.G.R.C. n. 286 del 19 gennaio 2001;
la D.G.R.C. n. 750 del 22 maggio 2004;
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 4/07;
le Deliberazioni di G.R.C. n. 778 dell'11/05/07 e n. 1411 del 27/07/07;
la D.G.R. n. 447 dell'8/09/2011
il verbale della Conferenza di Servizi del 3/11/11;
la nota dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
la nota della Provincia di Avellino prot. n. 77045 del 28/11/2011;
il parere dell'ARPAC prot. n. 11777 del 1/12/2011

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni,

nonché dalla attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

RITENERE la premessa parte integrante del presente atto;

PRENDERE ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi ed uniformandosi ad essa:

AUTORIZZARE la Società Irpiniambiente S.p.A. ai sensi degli artt. 208 e 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. all'esercizio, alle emissioni in atmosfera, ed alla gestione dello stabilimento di selezione e valorizzazione dei rifiuti della frazione secca, ditta Irpiniambiente S.p.a. con sede dell'impianto in Montella (AV) Area PIP - Località Baruso, in Catasto foglio 37 particella 1021,1029 e 59, per una superficie di circa 9700 mq, legalmente rappresentata dall'amministratore unico Gen. Francesco Russo nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 01/04/1941 e residente a Roma, iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, di Avellino – Ufficio Registro delle Imprese – C.F. e numero di iscrizione: 02626510644 a far data 30/12/2009, iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo n. 71502;

STABILIRE che:

- tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la ditta Irpiniambiente S.p.a., prima della messa in esercizio, provvederà a dare comunicazione al Settore Ecologia Tutela Ambiente della Regione Campania di Avellino e all'Amministrazione Provinciale di Avellino che espletterà i controlli di competenza;
- la durata della presente autorizzazione unica è di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile in conformità all'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- allo scadere della gestione l'impresa dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- ai sensi delle Delibere di G.R.C. n.778/07 e 1411/07 ed in relazione alla superficie a disposizione di 9.700 m², pur avendo lo stabilimento una capacità massima di stoccaggio in ogni momento di 2.425 (duemilaquattrocentoventicinque) Tonnellate al giorno (2425 m³) nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta Irpiniambiente S.P.A. chiede uno stoccaggio massimo in ogni momento di 100 Tonnellate (100 m³);
- la quantità massima di rifiuti trattabile non deve superare le 100 Tonnellate al giorno (100 m³);
- l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- devono essere rispettati i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- non devono essere superati, in alcun caso, i valori limite fissati per legge;
- ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- occorre effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;

- porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limiti di emissione;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite
- le tipologie dei rifiuti ammissibili allo stoccaggio e trattamento sono riportate, con le relative operazioni, nella seguente tabella:

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA STOCCARE E TRATTAMENTO

codice CER	R 13 Messa in riserva	D15 Deposito preliminare	D13 Raggruppamento preliminare	D14 Ricondizionamento preliminare	R3 Riciclo - Recupero di sostanze organiche	R4 Riciclo - Recupero di metalli	R5 Riciclo - Recupero di sostanze inorganiche	Quantitati vi massimi annui in tonnellate
150101 imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X			X	2500
150102 imballaggi in plastica	X	X	X	X			X	625
codice CER	R 13 Messa in riserva	D15 Deposito preliminare	D13 Raggruppamento preliminare	D14 Ricondizionamento preliminare	R3 Riciclo - Recupero di sostanze organiche	R4 Riciclo - Recupero di metalli	R5 Riciclo - Recupero di sostanze inorganiche	Quantitati vi massimi annui in tonnellate
150104 imballaggi metallici	X					X		125
150105 imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	X	X	X	125
150106 imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	X	X	5125
191202 metalli ferrosi	X					X	X	125
191201 Carta e cartone	X	X	X	X	X			2500

191203 metalli non ferrosi	X					X		125
191204 plastica e gomma	X	X	X	X				625
200101 Carta e cartone	X	X	X	X	X			6250
200139 plastica	X	X	X	X	X			2500
200140 metallo	X					X		125
200102 vetro	X	X	X					10.000
TOTALE								30.875

Codici CER di uscita dall'impianto e le relative operazioni classificate.

codice CER	R 13 Messa in riserva	D15 Deposito preliminare	D1 Deposito sul o nel suolo	D10 Incenerimento a terra	D14 Ricondizionamento preliminare	R3 Riciclo - Recupero di sostanze organiche	R4 Riciclo - Recupero di metalli	R5 Riciclo - Recupero di sostanze inorganiche
150101 imballaggi in carta e cartone	X		X	X				X
150102 imballaggi in plastica	X		X	X				X
150103 imballaggi in legno;	X		X	X				
150104 imballaggi metallici	X						X	
150105 imballaggi in	X		X	X				

materiali compositi								
150106 imballaggi in materiali misti	X		X	X				
191202 metalli ferrosi	X						X	
191201 Carta e cartone	X		X	X				X
191203 metalli non ferrosi	X						X	
191204 plastica e gomma	X		X	X				X
200101 Carta e cartone	X		X	X				X
200139 plastica	X		X	X				
200140 metallo	X						X	
200102 vetro	X		X	X				X

codice CER	R 13 Messa in riserva	D15 Deposito preliminare	D1 Deposito sul suolo	D10 Incenerimento a terra	D14 Riciclaggio preliminare	R3 Riciclo - Recupero di sostanze organiche	R4 Riciclo - Recupero di metalli	R5 Riciclo - Recupero di sostanze inorganiche
191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211			X					

Tabella relativa alle emissioni in atmosfera

PRECISARE che a confer	Stabilimento: Irpiambiente S.P.A. Impianto di Montella (AV)		Punti di Emissione	
			Postazione P1	Postazione P2
	Provenienza emissioni		Carico tramoggia	Separazione con vaglio
	Durata delle emissioni h/g		16	16
	Polveri diffuse		Conc. Mg/Nmc 1,0	Conc. Mg/Nmc 1,0

ma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

- devono essere utilizzate le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ambientali (D.Lgs. 81/08);
- deve essere posto in essere tutto quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011: regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122;
- lo stoccaggio in contenitori fuori terra e i criteri di gestione devono rispettare quanto previsto dalle Deliberazioni di G.R.C. n. 778 del 11 maggio 2007 e n. 1411 del 27 luglio 2007;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- il settore di deposito preliminare e/o messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente delimitato;
- le aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- i contenitori fissi o mobili dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso o svuotamento;
- i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento;
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e ne deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
- l'interruzione dell'attività dell'impianto a seguito manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata al Settore Ecologia di Avellino e agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dell'impianto;
- per le emissioni sonore nell'ambiente esterno debbono essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti territorialmente competenti (Regione, Provincia, Comune, Arpac ed ASL);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi;
- tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi e autorizzati giustamente il combinato disposto di cui agli artt. 23 e 45 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;

- la ditta autorizzata deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 – Le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del D.Lgs.152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- i decreti autorizzatori e la documentazione in forza della quale sono stati emessi debbono essere sempre custoditi durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso l'impianto e resi accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;
- La ditta Irpiniambiente S.p.a. deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente Decreto, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 152/06, L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 e D.G.R.C. n. 778/07 e n. 1411/07);
- la polizza assicurativa stipulata in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania garantisce la copertura per tutta la durata della autorizzazione all'esercizio dell'impianto e per la eventuale bonifica del sito nel caso di cessazione dell'attività;
- il presente provvedimento è soggetto a sospensione e successivamente a revoca nel caso risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di ripetute violazioni, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- l'interruzione dell'attività dell'impianto a seguito manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata al Settore Ecologia di Avellino e agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dell'impianto;

SPECIFICARE espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla ditta Irpiniambiente S.p.a., Area PIP - Località Baruso - Montella (AV);

TRASMETTERNE copia all'A.G.C. Ecologia, Disinquinamento, Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile Napoli, Osservatorio Regionale Rifiuti Area 21 Napoli, al Comune di Montella (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L. AV, all'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed all'ISPRA;

INOLTRARLO alla Segreteria della Giunta e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad Interim
(Dr. Antonello Barretta)